

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1092)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, FILETTI, FRANCO, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PLEBE, TANUCCI NANNINI, TEDESCHI Mario e GATTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1973

Abrogazione del limite di età per la concessione a contrarre matrimonio agli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri e ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, delle guardie forestali e degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. — Una selva di disposizioni disciplina in senso limitativo, a parte la disciplina per gli ufficiali, il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato (regio decreto 2 maggio 1940, n. 902), il matrimonio dei sottufficiali di carriera e del personale volontario della Marina, nonchè dei sottufficiali e militari di truppa, con vincoli di carriera in servizio dell'Aeronautica (decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 890), il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia. Malgrado l'abrogazione avvenuta con legge 9 ottobre 1971, n. 908, delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al ma-

trimonio del personale delle Forze armate e dei Corpi assimilati, sono rimasti limiti di età per la celebrazione del matrimonio stesso.

Le relative disposizioni non trovano la loro giustificazione nei diritti costituzionali in quanto, con esse, la maggiore età, per una benemerita categoria di cittadini, non porta quella pienezza di diritti, sancita dal diritto positivo vigente. Tale categoria perciò viene collocata in una condizione di inferiorità che è opportuno eliminare.

Il disegno di legge, che abbiamo l'onore di presentare, intende abrogare le limitazioni relative al limite di età richiesta per gli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, delle guardie forestali, degli

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agenti di custodia, e all'Arma dei carabinieri, ai fini della celebrazione del matrimonio.

A parte l'autolimitazione che affonda le sue radici in ragioni di opportunità, di accettazione della disciplina, imposta dal ser-

vizio, è opportuno che gli appartenenti alle Forze armate, vedano reintegrato un diritto che compete loro quali cittadini della Repubblica, diritto scaturente dalla Costituzione e dalle norme del diritto positivo ordinario vigente.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Le norme che limitano l'età per contrarre matrimonio agli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri e ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, delle guardie forestali, e degli agenti di custodia sono abrogate.